



Bruxelles, 15 dicembre 2022

CM 5860/22

---

---

**Fascicoli interistituzionali:**

2022/0369(APP)

2021/0433(CNS)

2022/0295(NLE)

2022/0414(NLE)

---

---

PROCED  
BUDGET  
FISC  
ECOFIN

**COMUNICAZIONE**

**PROCEDURA SCRITTA**

---

Corrispondente: soledad.bernabe-casado@consilium.europa.eu

Tel./Fax: +32 2 281 42 70

---

- Oggetto:
1. Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027
    - *Adozione*
    - *Deroga al termine di otto settimane previsto all'articolo 4 del protocollo n. 1 del TFUE sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea*
  2. Direttiva del Consiglio intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione
    - *Adozione*
    - *Approvazione della dichiarazione del Consiglio*
  3. Decisione di esecuzione del Consiglio relativa a misure di protezione del bilancio dell'Unione da violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria
    - *Adozione*
  4. Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Ungheria
    - *Adozione*

**Conclusione della procedura scritta**

---

Si informano le delegazioni che la procedura scritta avviata con la CM 5842/22 e prorogata dalla CM 5842/1/22 REV 1 e dalla CM 5842/2/22 REV 2 del 14 dicembre 2022 si è conclusa il 15 dicembre 2022 alle ore 22.11 e che:

1. a) tutte le delegazioni hanno espresso voto favorevole, ad eccezione dell'Ungheria che si è astenuta, all'adozione del **regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027** che figura nel documento ST 14471/1/22 REV 1 + REV 2 (de);
- b) tutte le delegazioni hanno espresso voto favorevole alla deroga, in base all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento interno del Consiglio, al termine di otto settimane di cui al primo comma del medesimo paragrafo di detto articolo.

L'unanimità richiesta è stata raggiunta. Pertanto, il regolamento del Consiglio in oggetto è adottato.

Il Consiglio ha convenuto di derogare, in base all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento interno del Consiglio, al termine di otto settimane di cui al primo comma del medesimo paragrafo di detto articolo.

La dichiarazione della Commissione è riportata nell'allegato della presente CM.

La dichiarazione summenzionata sarà inserita nell'elenco degli atti adottati con procedura scritta come dichiarazione da iscrivere nel processo verbale del Consiglio, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento interno del Consiglio;

2. a) tutte le delegazioni hanno espresso voto favorevole, ad eccezione dell'Ungheria che si è astenuta, all'adozione della **direttiva del Consiglio intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione**, che figura nel documento ST 8778/22;
- b) tutte le delegazioni hanno espresso voto favorevole all'approvazione della **dichiarazione del Consiglio** che l'accompagna e che figura nel documento ST 15349/22 + COR 1.

L'unanimità richiesta è stata raggiunta. Pertanto, la direttiva del Consiglio in oggetto è adottata e la dichiarazione che l'accompagna è approvata.

La dichiarazione della Svezia è riportata nell'allegato della presente CM.

Le dichiarazioni summenzionate saranno inserite nell'elenco degli atti adottati con procedura scritta come dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento interno del Consiglio;

3. tutte le delegazioni hanno espresso voto favorevole, ad eccezione dell'Ungheria e della Polonia che hanno votato contro, all'adozione della **decisione di esecuzione del Consiglio relativa a misure di protezione del bilancio dell'Unione da violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria**, che figura nel documento ST 14247/22.

La maggioranza qualificata richiesta è stata raggiunta. Pertanto, la decisione del Consiglio in oggetto è adottata;

4. tutte le delegazioni hanno espresso voto favorevole, ad eccezione dei Paesi bassi che si sono astenuti, all'adozione della **decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Ungheria**, che figura nel documento ST 15447/22 + ADD 1.

La maggioranza qualificata richiesta è stata raggiunta. Pertanto, la decisione del Consiglio in oggetto è adottata.

---

**Dichiarazione unilaterale della Commissione sul volume della garanzia a titolo del bilancio dell'UE per l'assistenza macrofinanziaria all'Ucraina**

"Se è necessario attivare una garanzia per l'assistenza finanziaria derivante dal regolamento che istituisce uno strumento per fornire sostegno all'Ucraina (assistenza macrofinanziaria +), la Commissione non si discosterà dall'importo complessivo massimo di 18 miliardi di EUR, come stabilito da tale regolamento. Qualora dovessero verificarsi nuovi sviluppi eccezionali che giustificano un ulteriore sostegno di liquidità a breve termine per il 2023, la Commissione, fatti salvi i pertinenti requisiti procedurali previsti dai trattati, proporrà il ricorso a una garanzia supplementare solo se avrà il pieno sostegno del Consiglio e l'appoggio del Parlamento europeo."

**Dichiarazione della Svezia sulla direttiva del Consiglio intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione**

"La Svezia si è impegnata ad attuare norme che garantiscano un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali nell'Unione e ha sostenuto la proposta di direttiva quando è stata presentata in occasione di precedenti riunioni del Consiglio Ecofin. Al fine di rispondere alle preoccupazioni di uno Stato membro, un nuovo articolo 55 bis è stato aggiunto alla direttiva in una fase successiva. La Svezia è disposta ad accettare l'aggiunta del nuovo articolo in quanto ritenuto necessario per raggiungere un compromesso sul quale possa esservi unanimità. La Svezia desidera tuttavia chiarire che il testo aggiunto non pregiudica in alcun modo la nostra posizione in merito a eventuali proposte presentate dalla Commissione sulla base del nuovo articolo 55 bis."